

Associazione Ambientarti
Via Buttrio, 3
33047 Orzano di Remanzacco (UD)
Tel. 0432 1842326
C.F. 94129960301
E-Mail info@ambientartionlus.org

Verbale di Assemblea straordinaria di data 19 dicembre 2022

Il giorno 19 dicembre 2022 alle ore 18:30 presso la sede sociale sita in via Buttrio n.3 Orzano di Remanzacco 33047 (UD) si è tenuta l'Assemblea straordinaria degli associati nella quale è stato discusso il seguente ordine del giorno:

1. Aggiornamento articoli dello Statuto secondo il D.lgs 117/17
2. Presentazione nuovo Statuto
3. Varie ed eventuali

Presiede l'Assemblea il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme costituito: Il Presidente in carica Carlo Cantoni nato a Cividale del Friuli il 15/12/1972 e residente a Moimacco, provincia di Udine in Via del Tei n°7 C.F. CNT CRL 72T15 C758N; Il Segretario Scubla Alex nato a Gemona del Friuli il 05/03/1993 e residente a Udine in Via San Osvaldo 32 C.F. SCBLXA93C05D962X; Il Consigliere Li Junfei nato a Jiangsu il 16/07/1989 e residente a Udine in Viale Europa Unità 31 C.F. LIXJNF89L16Z210V

Sono presenti inoltre:

La Sig.ra Renzi Daniela, Il Sig. Certoma Roberto, il Sig. Giancarlo Scoyni, Il Sig. Scoiny Manuel, la Sig.ra Angeli Aurora, Il Sig. De Marchi Edoardo, il Sig. Zorzenone Vittorio, il Sig. Pontonutti Sergio, la Sig.ra Goriup Eloisia, il Sig. Alessandro Gregoretti

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea dell'Associazione AmbientArti validamente costituita. Successivamente sottopone a tutti i presenti gli aggiornamenti allo Statuto secondo le normative del Decreto Legge 117/17.

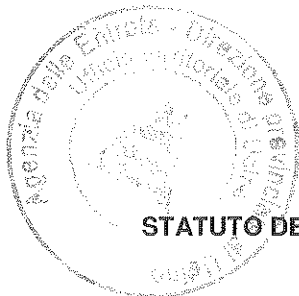
Il Presidente alle ore 19:30 rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede d'intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Remanzacco, 19 dicembre 2022

Il Presidente

23 DIC. 2022
REGISTRATO AL TRIBUNALE DI UDINE II
AL N° 5418
Liquidati Euro
(*) Firma in delega del Rettore
SILVIA RAPETTI
SERIE S - PRIVATA N.A.
ESENTE
IL FUNZIONARIO





ALLEG.

REGISTRATO a UDINE il ...

SERIE 3 - PRIVATI N.A.

(*) Firma su delega del ...

Provinciale, Paolo De L...

FUNZIONARIO

Olivia Rapetti

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE AMBIENTARTI ODV

Titolo I Disposizioni generali Art.1 Denominazione - Sede - Durata 1. E' costituita un'organizzazione di volontariato denominata Associazione Ambientarti ODV, in breve denominata anche come Ambientarti, con sede a Orzano di Remanzacco (UD), via Buttrio n.3. 2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato, ma potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.2 Statuto L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.3 Carattere associativo 1. L' Associazione Ambientarti è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti. 2. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione. 3. L'associazione si adegua ed adempie alle previsioni normative del D.lgs 117/17

Art.4 Finalità 1. L' Associazione Ambientarti è costituita esclusivamente al fine di: - Promuovere e valorizzare tutte le categorie e le iniziative che appartengono alla "tematica ambiente" come la tutela del territorio e della salute dei cittadini, la valorizzazione della ricerca e dell' utilizzo di energie rinnovabili ed alternative, la sensibilizzazione nonché la promozione del rispetto ambientale e il potenziamento e la riqualificazione di aree depresse; - Si rivolge alla collettività assolvendo una funzione sociale, di crescita umana civile e ambientale - Promuove iniziative di solidarietà, utilità sociale e sicurezza, dedicando particolare attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli coinvolgendole nelle attività promosse dall' Associazione; - favorisce l'educazione e la promozione della persona attivando iniziative in risposta ai bisogni e alle istanze del territorio, organizzando eventi, corsi, percorsi educativi legati alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute; - L'Associazione intende collaborare con Enti e strutture territoriali al fine di favorire una maturazione civile e ambientale. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

3. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/17

Titolo II Risorse ed attività economiche Art.5 Patrimonio 1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali - finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti - istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
 - (d) Compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie ritenute utili o necessarie per il miglior perseguimento delle finalità sociali;
 - (e) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. 3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione consultabile da tutti gli aderenti.

Art.6 Durata del periodo di contribuzione 1. I contributi annuali devono essere versati in unica soluzione. L'importo relativo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. 2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art.7 Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale 1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art.8 Responsabilità ed assicurazione 1. L'Associazione Ambientarti risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte. 2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi. 3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati. 4. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III Associati Art.9 Ammissione 1. Nell'Associazione Ambientarti possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione. 2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato. 3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10 Diritti degli associati 1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. 2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. 3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. 4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Art.11 Doveri 1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro. 2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate. 3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinate od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale. 4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverse titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona Fede, lealtà ed onestà. 5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12 Recesso ed esclusione 1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. 2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta. 3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari, alle deliberazioni del consiglio direttivo, al mancato versamento della quota associativa, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Titolo IV Organi dell' Associazione Art.13 Organi 1. Sano organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea;
- 2) Il consiglio direttivo;
- 3) Il Presidente

- 4) il segretario;
- 5) il consigliere;

Art.14 Composizione dell' assemblea 1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica. 2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa. 3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente *(in alternativa si può prevedere la possibilità di conferire delega ad altro socio fino a un limite massimo di 10 associati)*.

Art.15 Convocazione dell' assemblea 1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente. 2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o in alternativa mediante l'affissione presso la sede. 3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. 4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

Art.16 Validità dell' assemblea 1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. *(può essere aggiunto un quorum anche per l'assemblea straordinaria)*

Art.17 Votazioni e deliberazioni dell' assemblea 1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; 2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti; 3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica; 4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la delibera della maggioranza.

Art.18 Verbalizzazione dell' assemblea 1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente. 2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art.19 Compiti dell' assemblea 1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- ♦ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- ♦ eleggere i membri del consiglio direttivo;
- ♦ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- ♦ deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;

in sede straordinaria:

- ♦ deliberare sullo scioglimento dall'associazione;
- ♦ deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- ♦ deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- ♦ deliberare sull'espulsione dei soci;
- ♦ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Art.20 Consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo è composto da 4 membri eletti dall'assemblea degli associati. 2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. 3. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 1 consigliere e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega. 4. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione o mediante affissione presso la sede. 5. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica. 6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione *(se non eletto dall'Assemblea)*, il Segretario e i Consiglieri.

Art.21 Durata e funzioni 1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea. 2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea. 3. Il consiglio direttivo si convoca ogni volta ne faccia espressa richiesta la maggioranza dei membri stessi. 4. Il consiglio direttivo:

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- fissa su proposta dell'assemblea il contributo annuale di limiti di rimborso delle spese;
- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative

5. Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art.22 Il Presidente 1. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. 2. Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente, con gli stessi poteri. 3. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. 4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'associazione. 5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal Vicepresidente. 6. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che di terzi; Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Art.23 Il Segretario 1. L'associazione ha un segretario nominato dal consiglio direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) cura la tenuta e la conservazione degli atti della Consulta;
- d) cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente dell'Associazione;
- e) mantiene la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli venga affidato dal Presidente.

Art.24 Il Consigliere 1.11 Consigliere è scelto dal Consiglio Direttivo; egli supporta il Consiglio Direttivo nell'ottemperanza delle sue mansioni.

Titolo V Il bilancio Art.25 Bilancio consuntivo e preventivo 1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti. 3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea. 4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione. 5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4. 6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI Norme finali e transitorie Art.26 Regolamento interno 1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

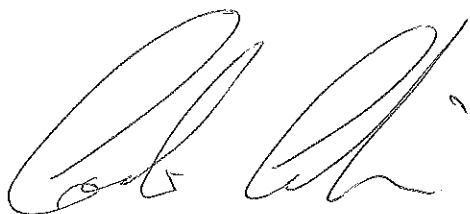
Art.27 Collegio arbitrale 1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. 2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due. o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Udine. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art.28 Scioglimento 1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.29 Rinvio 1. Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

A handwritten signature in black ink, consisting of two distinct, stylized cursive letters, possibly 'A' and 'L', followed by a small flourish.